



L'accettazione delle offerte e/o l'invio dei campioni al Laboratorio implicano l'adesione alle seguenti condizioni generali di fornitura del laboratorio Centro Assistenza Ecologica Srl di Ancona.

Eventuali condizioni o esigenze particolari in deroga dovranno essere convenute fra le parti in forma scritta prima dell'invio dei campioni.

per approvazione
Direzione Generale
Ascani Andrea

1 Premessa

Il presente documento deve essere inteso come parte integrante del contratto stipulato con il Cliente come appresso definito e, come tale, soggetto alle medesime disposizioni normative.

Agli effetti del contratto si intende per:

- ✓ "CAE": la società Centro Assistenza Ecologica S.r.l., con sede legale in ANCONA (AN) in via Caduti del Lavoro n. 24/i, tel 071-290201, fax 071-2867654, codice fiscale e partita IVA n 01541050421, rappresentato ai fini del presente contratto da Andrea Ascani.
- ✓ "Laboratorio": La divisione del CAE addetta all'esecuzione di prove chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche. Il Laboratorio è accreditato da ACCREDIA con il numero 0191 in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. L'elenco delle prove per le quali il Laboratorio ha richiesto ed ottenuto l'accreditamento e il significato della convenzione tra il Laboratorio e ACCREDIA sono disponibili nel sito del CAE al seguente indirizzo <https://www.ecocae.it/certificazioni/>
- ✓ "Cliente": il soggetto giuridico, pubblico o privato, individuato nella parte anagrafica del contratto, che richiede a CAE l'effettuazione di analisi chimiche e/o microbiologiche e/o la prestazione di altri servizi;
- ✓ "Campione": un materiale od una sostanza da esaminare non rappresentativo di altri materiali o lotti.

2 Applicazione delle Condizioni Generali.

Le presenti Condizioni Generali si applicano al rapporto in essere tra il CAE e il Cliente, fatte salve eventuali condizioni particolari convenute tra le stesse parti in forma scritta.

I singoli contratti possono essere conclusi secondo apposite convenzioni scritte o mediante accettazioni di offerte. Con l'accettazione da parte di CAE costituiscono contratti anche gli ordini di esecuzione di analisi che pervengono direttamente dal cliente o che dal medesimo siano sottoscritti. Il Laboratorio si riserva comunque di accettare ordini che non contengano informazioni sufficienti, non riportino le necessarie autorizzazioni o campioni non rispondenti ai requisiti previsti dai metodi impiegati.

Con la conclusione del contratto si intendono accettate le presenti condizioni generali di fornitura salvo esplicite deroghe o integrazioni formalmente risultanti dai documenti contrattuali medesimi. Nel caso in cui alcune o parte delle condizioni generali siano prive di effetti o non applicabili ciò non comporta l'inefficacia delle altre.

Il cliente è responsabile per eventuali inesattezze o carenze nelle indicazioni fornite al Laboratorio. In tal caso eventuali costi aggiuntivi e/o ritardi nella consegna dei servizi saranno a carico del Cliente.



3 Oggetto del contratto

Il rapporto tra Centro Assistenza Ecologica S.r.l. ed il Cliente si intende come contratto di appalto avente ad oggetto la prestazione di servizi da parte di Centro Assistenza Ecologica S.r.l. nell'ambito di una attività complessa comprensiva di:

- ✓ analisi chimiche e/o microbiologiche;
- ✓ campionamenti e indagini di campo;
- ✓ attività di assistenza legislativa e tecnico-scientifica in materia di igiene degli alimenti, gestione ambientale, sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene industriale;
- ✓ assistenza nella gestione dei siti contaminati, assistenza nella implementazione di sistemi di gestione.

4 Svolgimento dell'attività

I servizi concernenti le attività descritte sopra, verranno posti in essere dal competente settore facente capo alla struttura Centro Assistenza Ecologica Srl.

5 Consegna dei campioni al Laboratorio.

Ove non sia diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato.

Il Laboratorio mette a disposizione del Cliente documenti ed informazioni sulle modalità di prelievo e conservazione dei campioni quando questi sono prelevati dal cliente stesso.

Inoltre, se richiesti, il Laboratorio potrà fornire idonei contenitori per il prelievo ed il trasporto dei campioni da parte del Cliente. Tale servizio aggiuntivo è oggetto di addebito separato e dovrà essere richiesto obbligatoriamente per iscritto al momento dell'accettazione dell'offerta o del contratto. In tal caso, l'importo dell'offerta dovrà essere corrisposto interamente al momento dell'accettazione.

Il ritiro del materiale da esaminare presso il domicilio del Cliente (o presso altro luogo indicato dal Cliente) a cura di personale CAE, o da esso incaricato, può costituire servizio aggiuntivo, oggetto pertanto di addebito separato rispetto al prezzo previsto dal listino di CAE che si intende espresso franco laboratorio.

Nel caso di ritiro come sopra, il Laboratorio garantisce che il trasporto avvenga secondo condizioni tali da assicurare la migliore conservazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche che il materiale presentava all'atto della sua presa in consegna.

Il Cliente ha l'obbligo di informare CAE sui rischi inerenti al materiale da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi; ha, inoltre, l'obbligo di segnalare, qualora applicabile, la corretta modalità per la gestione dei campioni (eliminazione, riduzione, protezione).

6 Data di inizio delle analisi

In generale, le analisi hanno inizio entro due giorni lavorativi successivi all'accettazione del campione da parte del Laboratorio, fatto salvo l'onere del Laboratorio stesso di garantire idonei trattamenti di conservazione del campione.

Qualora il campione non rispondesse qualitativamente e/o quantitativamente ai requisiti previsti dai metodi impiegati, il Laboratorio si riserva di non procedere con l'accettazione del campione a suo insindacabile giudizio. La stessa riserva si applica qualora, a seguito dell'invio del campione da parte del cliente, non fossero chiariti gli aspetti formali legati al contratto.

I campioni in attesa di accettazione vengono segregati in apposite aree atte a garantirne il migliore mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche e conservati per un massimo di 3 giorni lavorativi. Scaduto tale termine i campioni non ancora accettati vengono smaltiti dal Laboratorio o conferiti a terzi per lo smaltimento.

7 Conservazione del campione, del campione residuo, del controcampione o campione di riserva

Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare il Laboratorio ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee a garantirne il migliore mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche. Salvo che non sia stato diversamente convenuto in forma scritta, CAE acquista la proprietà del campione consegnato. Il Cliente non potrà quindi pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne resta dopo l'esecuzione delle analisi.

Quanto residua dai campioni sottoposti ad analisi, salvo specifica richiesta del Cliente o disposizioni di Legge, viene conservato in aree adibite esclusivamente a tale servizio per un periodo di 15 giorni dalla data di emissione del RdP, ad eccezione dei campioni sul quale sono state effettuate analisi microbiologiche i quali vengono conservati solo fino al termine delle prove stesse. Al termine di tale periodo il residuo del campione viene inviato a smaltimento senza ulteriori comunicazioni al Cliente.

L'eventuale controcampione o campione di riserva può essere conservato dal Laboratorio, secondo modalità idonee a garantirne il migliore mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche originarie, per un periodo che, salvo specifiche disposizioni di legge, deve essere preventivamente concordato in forma scritta con il Cliente. Tale servizio costituisce prestazione accessoria oggetto di separato addebito, previa verifica della disponibilità.



Decorso il termine indicato, il Laboratorio ha la facoltà di conferire a terzi il controcampione (o il campione di riserva) per lo smaltimento.

8 Rapporti di prova

Il Laboratorio è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi. I rapporti di prova vengono emessi in conformità alle norme generali sull'accreditamento dei laboratori. Il formato del rapporto di prova è predefinito dal Laboratorio. L'emissione di rapporti di prova secondo formati corrispondenti a specifiche del Cliente deve essere richiesta per iscritto; qualora tale personalizzazione sia consentita dalle norme generali sull'accreditamento dei laboratori di prova e sia tecnicamente possibile, costituisce prestazione accessoria, il cui corrispettivo sarà preventivamente concordato con il Cliente.

I rapporti di prova vengono emessi, di norma, su carta intestata CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA Srl.

Ove applicabile, il rapporto di prova può essere emesso su modulistica CAE contenente anche il logo Accredia, in conformità alle specifiche di Norma pertinenti. In tale caso il Cliente è tenuto a formulare espressa richiesta prima dell'accettazione del campione da parte del Laboratorio.

A questo proposito si invita a consultare il documento DO001(PG15) "Convenzione di accreditamento" disponibile sul sito aziendale www.ecocae.it o dietro richiesta al Laboratorio, relativamente alle limitazioni riguardanti l'uso del Marchio di accreditamento e del Rapporto di Prova.

Ove pertinente e su richiesta espressamente formulata dal Cliente prima dell'accettazione del campione da parte del Laboratorio, i rapporti di prova relativi a determinazioni di residui/tracce sono integrati con le informazioni relative al recupero (o rendimento analitico) utilizzato nei calcoli secondo quanto previsto dal metodo applicato. Tale prestazione aggiuntiva può costituire oggetto di separato addebito.

Salvo che non sia diversamente convenuto con il Cliente, i rapporti di prova vengono emessi in formato digitale e inviati al cliente per posta elettronica. L'invio cartaceo e il rilascio di eventuali duplicati in formato originale, è possibile su richiesta del Cliente, e può costituire oggetto di separato addebito.

È vietata la duplicazione parziale dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta del Laboratorio.

CAE provvede all'archiviazione dei rapporti di prova e dei dati grezzi relativi alle analisi effettuate per almeno 48 mesi secondo modalità previste dalla vigente normativa salvo obblighi cogenti o contrattuali più onerosi da concordare con il Cliente.

9 Subappalto delle prove

In casi particolari quali ragioni tecniche e/o logistiche il Laboratorio può subappaltare, a laboratori terzi, tutto o parte del lavoro commissionato. In questi casi, già nell'offerta commerciale sarà chiesta al Cliente formale autorizzazione alla procedura di subappalto per le prove che saranno specificate. L'ente subappaltante è scelto dal Laboratorio tra quelli selezionati e del quale ha verificato la competenza (laboratori Accredia). Quando l'ente subappaltante è scelto dal Laboratorio, questi è responsabile, nei confronti del Cliente, delle attività cedute. Tale responsabilità decade qualora il Laboratorio terzo venga indicato dal Cliente stesso.

10 Identificazione dei metodi di prova

Su richiesta del Cliente il Laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure utilizzate.

Qualsiasi altra richiesta è da considerarsi prestazione accessoria del Laboratorio e costituisce oggetto di addebito separato.

Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere concordate per iscritto prima dell'accettazione del campione.

Il sistema qualità del Laboratorio prevede una verifica periodica dell'aggiornamento dei metodi adottati al fine di migliorare il servizio offerto al Cliente.

11 Altre prestazioni connesse ai rapporti di prova

Ogni altra richiesta del Cliente, in qualsiasi modo connessa all'emissione del rapporto di prova (quale, ad esempio: opinioni, interpretazioni, relazioni, commenti, confronti con limiti di legge e/o di capitolato), costituisce separata prestazione della Divisione Consulenza e Formazione e può formare oggetto di separato addebito.

Tutte le informazioni contenute nel rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto ad analisi e ai parametri analizzati, e non costituiscono ispezione e/o certificazione di prodotto.

I servizi accessori connessi ai rapporti di prova si intendono prestati da professionista incaricato e regolarmente abilitato.

12 Modifiche ed integrazioni

Per qualsiasi modifica ed integrazione non risultante da richieste e/o da accordi scritti fanno fede le registrazioni effettuate dal Laboratorio.

**13 Rispetto della Normativa antinfortunistica**

Il Centro Assistenza Ecologica Srl, nello svolgimento della propria attività e servizi, applica e ottempera a tutte le prescrizioni ed obblighi previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro ai sensi del *D.Lgs. 81/2008* e *ss.mm.ii.*, anche nell'ipotesi in cui il lavoratore svolga la propria attività presso i propri clienti, limitatamente ai rischi connessi all'uso di attrezzature, impianti, disposizioni di sicurezza e quant'altro sia a qualsiasi titolo nella disponibilità giuridica (proprietà, comodato, locazione, etc.) del personale CAE.

14 Tutela della privacy

In ossequio al GDPR 679/2016, CAE informa che presso l'archivio del Laboratorio verranno raccolti dati che riguardano il Cliente, da utilizzare ai fini dello svolgimento dell'attività inerente al presente accordo di fornitura.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 5 del GDPR 679/2016.

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere di accedere, rettificare, cancellare, limitare, opporsi al trattamento oltre alla possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento e di proporre reclamo all'Autorità secondo quanto previsto dagli articoli dal 15 al 22 GDPR 679/2016, indirizzando la relativa richiesta al Titolare del Trattamento. Le richieste vanno rivolte a Centro Assistenza Ecologica srl Unipersonale con sede in Ancona (AN) via Caduti del lavoro, 24/i.

La conclusione del contratto costituisce consenso al trattamento dei dati personali.

15 Obbligo di riservatezza e informazioni varie

Le parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione relativa al presente contratto e ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione del contratto medesimo; e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo dello stesso.

Le parti si obbligano a mantenere verso terzi la massima riservatezza e il segreto d'ufficio su quanto concerne la struttura organizzativa aziendale dell'altra parte.

Ciascuna parte, in particolare, prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto d'ufficio ed imporrà tale obbligo ai propri dipendenti e/o collaboratori, ivi compresi quelli delle aziende terze, vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute.

Qualora al Centro Assistenza Ecologica venisse imposto per legge di comunicare informazioni riservate, il Cliente o le singole persone interessate saranno informate circa le informazioni fornite, a meno che ciò non sia proibito dalla legge stessa.

16 Reclami

Il Laboratorio accetta reclami in forma scritta che contengano la puntuale e motivata indicazione dei rilievi e delle eccezioni entro gli 8 giorni successivi alla data di ricevimento del rapporto di prova, considerato il tempo ragionevolmente necessario per l'inoltro dello stesso al Cliente e comunque non oltre i 30 giorni dalla data di emissione del Rapporto di Prova.

Termini diversi di decadenza devono essere preventivamente concordati con atto scritto.

I reclami possono essere inoltrati all'indirizzo segreteria@ecocae.it.

17 Termini di pagamento

Quando non sia diversamente convenuto con apposito atto separato, il pagamento della fattura da parte del cliente dovrà avvenire inderogabilmente secondo le condizioni ed i termini previsti dal contratto sottoscritto dalle parti. In caso di ritardo nel pagamento, salvo diverso e separato accordo scritto, vengono addebitati gli interessi moratori ai sensi degli art. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002.

Nel caso in cui si sia convenuto che il pagamento avvenga mediante ricevuta bancaria, o altro strumento, la mancata ricezione dell'avviso di scadenza da parte del Cliente non costituisce giustificazione del mancato o ritardato pagamento.

18 Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto in essere fra le stesse sarà devoluta all'Autorità giudiziaria Ordinaria competente, foro di Ancona.